

CL 01.01.02

**DELIBERAZIONE N. 1011 DEL 18/12/2020**

**PROPOSTA N. 1083 DEL 10/12/2020**

**OGGETTO: DGR N°XI/3681 DEL 15.10.2020 IN ORDINE ALLE CURE SUB-ACUTE A FAVORE DI PAZIENTI COVID POSITIVI PAUCISINTOMATICI E ALLA DEGENZA DI COMUNITA' DI LIVELLO BASE PER PAZIENTI COVID ASINTOMATICI/PAUCISINTOMATICI: ACCOGLIMENTO DELLE DISPONIBILITA' DA PARTE DEGLI ENTI SANITARI DI RICOVERO E DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

**PUBBLICAZIONE DAL 18/12/2020**

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenda di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1011 DEL 18 DIC. 2020

**OGGETTO: DGR N°XI/3681 DEL 15.10.2020 IN ORDINE ALLE CURE SUB-ACUTE A FAVORE DI PAZIENTI COVID POSITIVI PAUCISINTOMATICI E ALLA DEGENZA DI COMUNITÀ DI LIVELLO BASE PER PAZIENTI COVID ASINTOMATICI/PAUCISINTOMATICI: ACCOGLIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ DA PARTE DEGLI ENTI SANITARI DI RICOVERO E DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

### IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS

RICHIAMATA la DGR n. XI/3681 del 15.10.2020 ad oggetto "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti Covid-19" con la quale è stato demandato alle ATS il compito di valutare le necessità a livello del proprio territorio e di condividere la programmazione con la Direzione Generale Welfare in merito al numero di posti sufficienti e idonei alla presa in carico di tutti i cittadini che, pur risultando positivi al COVID-19, non necessitano di cure cliniche intensive, incentivando, in via sperimentale fino al 31.05.2021, sia l'apertura delle degenze di comunità di livello base sia l'attivazione di ulteriori posti di cure sub-acute;

VISTA la nota regionale Prot. n. G1.2020.0036984 del 30.10.2020 con cui la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia definisce la stima del fabbisogno territoriale per ogni ATS dei 400 nuovi posti per cure sub-acute di cui alla DGR n. XI/3681 del 15.10.2020, calcolando per l'ATS della Città Metropolitana di Milano un numero di nuovi posti pari a 138;

PRESO ATTO che, nel rispetto dei vincoli indicati nella nota sopra citata, le strutture di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono state autorizzate ad attivare posti tecnici per cure sub-acute aggiuntivi rispetto all'assetto registrato in ASAN in ampliamento o in trasformazione temporanea dei posti di degenza ordinaria;

CONSIDERATO che in data 30.10.2020 con scadenza l'11.11.2020 e quindi in data 17.11.2020 con scadenza al 31.12.2020 è stata pubblicata sul sito aziendale nella sezione 'notizie' e trasmessa a tutti gli erogatori sanitari di ricovero e unità d'offerta sociosanitarie residenziali una comunicazione con cui veniva richiesta una disponibilità ad attivare ulteriori posti tecnici di cure sub-acute o nuovi posti di degenza di comunità nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. XI/3681 del 15.10.2020;

VISTA la deliberazione ATS n. 912 del 20.11.2020 con cui è stata istituita la Commissione di valutazione delle istanze pervenute in ordine alla disponibilità manifestata da parte degli erogatori sanitari e sociosanitari coinvolti;

VISTI i verbali relativi al lavoro svolto in data 20.11.2020, 23.11.2020 e 03.12.2020 dalla succitata Commissione, custoditi agli atti del Dipartimento PAAPSS, nei quali si dà atto che hanno manifestato la propria disponibilità n. 8 erogatori di cui n. 6, come da elenco in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti in coerenza con la DGR n. XI/3681 del 15.10.2020;

VISTA la nota regionale Prot.n. G1.2020.0040996 del 02.12.2020 con cui viene espresso il nulla osta alla attivazione temporanea fino al 31.05.2021, salvo ulteriori proroghe, di 138 posti tecnici di cure sub-acute e di 146 posti tecnici di degenze di comunità, rimandando il parere positivo per ulteriori posti di cure sub-acute in quanto è stato raggiunto il tetto massimo definito per ATS della Città Metropolitana di Milano;

RITENUTO di prendere atto delle risultanze dei verbali di cui sopra e di dare mandato alla competente UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale di procedere con gli Enti coinvolti, nel limite di quanto previsto dalla nota regionale sopra citata, alla sottoscrizione dei contratti di scopo di cui all'Allegato 3 per le cure subacute e all'Allegato 4 per le degenze di comunità, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, che avranno durata fino al 31 maggio 2021 eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza;

## **II DIRETTORE GENERALE**

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore Dipartimento PAAPSS che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che, in conformità alle indicazioni di cui alla nota regionale Prot. n. G1.2020.0036984 del 30.10.2020, le strutture di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono state autorizzate ad attivare, un totale complessivo di 138 posti tecnici per cure sub-acute in ampliamento o in trasformazione temporanea dei posti di degenza ordinaria;
2. di prendere atto dei verbali relativi al lavoro svolto in data 20.11.2020, 23.11.2020 e 03.12.2020 dalla Commissione istituita con deliberazione ATS n. 912 del 20.11.2020 che ha esaminato le ulteriori disponibilità pervenute da parte di 8 erogatori, di cui 6, come da elenco in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati valutati positivamente in coerenza con quanto esplicitato dalla DGR n. XI/3681 del 15.10.2020;
3. di prendere atto della nota regionale Prot.n. G1.2020.0040996 del 02.12.2020 con cui viene espresso il nulla osta alla attivazione temporanea fino al 31.05.2021, salvo ulteriori proroghe, di 138 posti tecnici di cure sub-acute e di 146 posti tecnici di degenze di comunità, rimandando il parere positivo per ulteriori posti di cure sub-acute in quanto è stato raggiunto il tetto massimo definito per ATS della Città Metropolitana di Milano;

4. di dare mandato alla competente UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale, nel limite di quanto indicato nella nota regionale sopra citata, di procedere con gli Enti coinvolti alla stipula dei contratti di scopo secondo lo schema di contratto di cui all' Allegato 3 per le cure subacute e all' Allegato 4 per le degenze di comunità, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
5. di precisare che i rapporti contrattuali avranno durata fino al 31.05.2021 prorogabili in ragione dello stato di emergenza;
6. di dare atto che la copertura finanziaria e l'imputazione a Bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia in specifica materia;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/1990;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art.17 della L.R. n.33/2009 (come modificato dalla L.R. n.23/2015);
9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale  
Walter Bergamaschi

*Walter Bergamaschi*



**Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale**

Il Direttore Amministrativo  
Giuseppe Micale

Il Direttore Sanitario  
Vittorio Demicheli

Il Direttore Sociosanitario  
Rossana Angela Giove

*Giuseppe Micale*  
*Vittorio Demicheli*  
*Rossana Angela Giove*

---

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 18 DIC. 2020

**OGGETTO: DGR N°XI/3681 DEL 15.10.2020 IN ORDINE ALLE CURE SUB-ACUTE A FAVORE DI PAZIENTI COVID POSITIVI PAUCISINTOMATICI E ALLA DEGENZA DI COMUNITÀ DI LIVELLO BASE PER PAZIENTI COVID ASINTOMATICI/PAUCISINTOMATICI: ACCOGLIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ DA PARTE DEGLI ENTI SANITARI DI RICOVERO E DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO DI COSTO /DI DESTINAZIONE N.

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento  
Programmazione Accreditamento e Acquisto  
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie  
Responsabile del Procedimento  
Nadia Rossella Da Re



---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia per la specifica materia.

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della  
UOC Programmazione, Bilancio  
Monitoraggio e Rendicontazione  
Matteo Tosi



A circular official stamp of the ATS Città Metropolitana di Milano, identical to the one above, placed over the signature of Matteo Tosi.



ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 1011

del 18 DIC. 2020

<b>138 posti tecnici di cure sub-acute</b>
- ASST Ovest Milanese PO Abbiategrasso - 54 pt
- ASST Rhodense POT Bollate - 24 pt
- ASST di Lodi PO Sant' Angelo Lodigiano – 6 pt
- Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. CC Ambrosiana di Cesano Boscone – 20 pt
- Clinica Polispecialistica San Carlo S.r.l. CC San Carlo di Paderno Dugnano – 34 pt



ALLEGATO 2 alla deliberazione n. 1011

del 18 DIC, 2020

**34 posti tecnici per cure SUB-ACUTE**

- ASST Ovest Milanese  
PO Abbiategrasso - 20 pt
  
- Clinica Polispecialistica San Carlo S.r.l.  
CC San Carlo di Paderno Dugnano - 14 pt

**144 posti tecnici di DEGENZA DI COMUNITA'**

- ASST GOM Niguarda  
Presidio Via Ippocrate – 26 pt
  
- Casa di Cura San Giovanni S.p.A.  
CC San Giovanni di Milano – 20 pt
  
- Casa di Cura Ambrosiana S.p.A.  
CC Ambrosiana di Cesano Boscone – 40 pt
  
- Gruppo Gheron  
UdO Giardini di Senago – 60 pt

**CONTRATTO DI SCOPO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE \_\_\_\_\_ PER L'ATTIVAZIONE DI POSTI TECNICI  
DI CURE SUB-ACUTE A FAVORE DI PAZIENTI COVID-19 PAUCISINTOMATICI**

\*\*\*

**PREMESO** che con DGR n.XI/3681 del 15/10/2020 Regione Lombardia, per consentire al sistema di far fronte alla richiesta di pazienti COVID positivi paucisintomatici anche provenienti da strutture sociosanitarie ha dato la possibilità di attivare posti tecnici di cure sub-acute aggiuntivi rispetto all'offerta in atto e che tali posti rivestono un carattere di temporaneità con previsione di termine dell'efficacia al 31.05.2021 e possono essere ricavati dalla trasformazione provvisoria di posti letto accreditati attivi oppure aggiuntivi rispetto all'assetto accreditato;

**DATO ATTO** che l'Ente \_\_\_\_\_ ha trasmesso la propria disponibilità ad attivare posti tecnici di cure sub-acute aggiuntivi rispetto all'assetto registrato in ASAN di cure sub-acute presso la struttura \_\_\_\_\_ per la presa in carico di pazienti Covid+ paucisintomatici;

**RITENUTO** da parte di ATS di accogliere tale disponibilità condividendone la programmazione con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

**PRECISATO** che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione della presente contratto di scopo una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.

**TRA**

l'ATS della Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano, Corso Italia n.52 - C.F./P.IVA n.09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Walter Bergamaschi

**E**

l'Ente \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F./I.V.A. \_\_\_\_\_ nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.9, definisco i rapporti giuridico economici tra ATS Città Metropolitana di Milano e l'Ente \_\_\_\_\_ (di seguito Ente) per l'attivazione di posti tecnici di cure sub-acute destinati a pazienti COVID-19 paucisintomatici secondo quanto previsto dalla DGR n.XI/3681 del 15.10.2020.

**Art. 2 - Volumi di attività e valorizzazione delle prestazioni**

I volumi di attività assegnati con il presente contratto sono riconducibili all'attivazione presso la struttura \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_\_\_ posti tecnici di cure sub-acute aggiuntivi rispetto all'attuale assetto accreditato già registrato in ASAN.



L'ATS riconosce all'Ente, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe giornaliere di € 190,00 a valere dell'entrata in vigore della DGR n.XI/3681 del 15.10.2020 e fino al 31/05/2021.

### **Art. 3 - Sistema di rendicontazione e assolvimento debito informativo**

L'Ente gestore si impegna a rendicontare le attività secondo modalità definite da Regione Lombardia. Nello specifico le attività di cui al presente contratto devono essere correttamente rendicontate nel flusso SDO indicando come reparto di dimissione SA e progressivo 99.

### **Art. 4 - Pagamenti**

L'ATS si impegna a riconoscere le prestazioni erogate a consuntivo previa validazione e assenso da parte di Regione Lombardia.

È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti, in tutti i casi in cui a seguito di controlli siano accertate gravi violazioni della normativa vigente.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Ente gestore**

L'Ente gestore con la sottoscrizione del presente contratto di scopo si impegna:

- a) a prendere in carico i soggetti COVID-19 paucisintomatici secondo le indicazioni previste dalla DGR n.XI/3681/20;
- b) a mantenere i requisiti previsti nell'Allegato 1 della DGR sopra citata;
- c) a erogare le prestazioni attraverso le unità di personale adeguate a garantire la copertura nell'arco delle 24 ore e sette giorni su sette;
- d) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e mantenimento della documentazione sanitaria, rispettando le indicazioni e le modalità di codifica previste da ATS e da Regione Lombardia;
- e) ad adempiere agli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo nelle modalità previste dal presente contratto;
- f) a codificare sul flusso SDO per i posti aggiuntivi attivati il codice SA99 come reparto di dimissione;
- g) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli e il regime sanzionatorio delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
- h) ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto di scopo, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati;
- i) ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi;
- j) a garantire, nel caso soddisfi i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., gli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse, garantendo altresì gli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla Legge 124/2017 e s.m.i.

#### **Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti della contratto**

L'ATS verifica periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza con i volumi previsti. Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS all'Ente gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

La sottoscrizione del presente contratto vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto e ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.lgs.196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR).

#### **Art. 8 - Sicurezza dei lavoratori**

L'Ente è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

L'Ente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, con particolare attenzione alla fornitura dei DPI previsti per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Ente si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati.

#### **Art. 9 - Validità, durata e imposta di bollo**

Il presente contratto ha validità a partire dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_, salvo necessità di prosecuzione a seguito di precise disposizioni regionali e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari con esso incompatibili.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR n.642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente gestore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del DM 17.06.2014.

#### **Art. 10 – Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del contratto di scopo l'Ente accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, di scopo lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

Le Parti sono consapevoli che il presente contratto di scopo non può essere oggetto di condizioni o di riserve.

Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'evidenza della mancanza dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto di scopo determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

#### **Art. 12 - Codice civile**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 13 - Clausola Risolutiva Espresa (solo per privati)**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. n.159/2011 e s.m.i.

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente**

**Il Direttore Generale**

**ATS della Città Metropolitana di Milano**

**Walter Bergamaschi**

FIRMATO DIGITALMENTE

**Il Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE

**CONTRATTO DI SCOPO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE \_\_\_\_\_ PER L'ATTIVAZIONE DI POSTI DI DEGENZA DI COMUNITÀ DI LIVELLO BASE PER LA PRESA IN CARICO DI PAZIENTI COVID-19 ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI**

\*\*\*

**PREMESSO** che ATS in data 30.10.2020 e successivamente in data 17.11.2020 ha pubblicato sul sito aziendale nella sezione 'notizie' e trasmesso a tutti gli erogatori sanitari di ricovero e unità d'offerta sociosanitarie residenziali una comunicazione con cui veniva chiesta la disponibilità ad attivare posti tecnici di degenza di comunità nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.XI/3681 del 15.10.2020;

**DATO ATTO** che l'Ente \_\_\_\_\_ ha trasmesso la propria disponibilità ad attivare temporaneamente \_\_\_\_\_ posti di degenza di comunità presso la struttura \_\_\_\_\_ ed è risultato essere in possesso di quanto previsto dalla DGR sopra richiamata;

**RITENUTO** da parte di ATS di accogliere tale disponibilità condividendone la programmazione con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

**PRECISATO** che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione della presente contratto di scopo una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**TRA**

l'ATS della Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano, Corso Italia n.52 - C.F./P.IVA n.09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Walter Bergamaschi

**E**

l'Ente \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F./I.V.A. \_\_\_\_\_ nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.9, definisco i rapporti giuridico economici tra ATS Città Metropolitana di Milano e l'Ente \_\_\_\_\_ (di seguito Ente) per l'attivazione di posti di degenza di comunità di livello base destinati a pazienti COVID-19 asintomatici o paucisintomatici secondo quanto previsto dalla DGR n.XI/3681 del 15.10.2020.

**Art. 2 - Volumi di attività e valorizzazione delle prestazioni**

I volumi di attività assegnati con il presente contratto sono riconducibili all'attivazione temporanea presso la struttura \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ posti di degenza di comunità di livello base.

L'ATS riconosce all'Ente, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, la tariffa giornaliera che viene in via sperimentale fissata in Euro 130/die omni comprensivi.

**Art. 3 - Sistema di rendicontazione e assolvimento debito informativo**

L'Ente gestore deve dotarsi di un sistema informativo che consenta l'assolvimento del debito informativo e la rendicontazione delle attività secondo modalità definite da Regione Lombardia.

#### **Art. 4 - Pagamenti**

L'ATS si impegna a riconoscere le prestazioni erogate a consuntivo previa validazione e assenso da parte di Regione Lombardia.

È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti, in tutti i casi in cui a seguito di controlli siano accertate gravi violazioni della normativa vigente.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'Ente gestore**

L'Ente gestore con la sottoscrizione del presente contratto di scopo si impegna:

- a) a mantenere i requisiti gestionali ed organizzativi previsti dalla DGR n.XI/2019/19;
- b) a erogare le prestazioni attraverso le unità di personale adeguate a garantire la copertura nell'arco delle 24 ore e sette giorni su sette;
- c) a prendere in carico i soggetti COVID-19 asintomatici o paucisintomatici secondo le indicazioni previste dalla DGR n.XI/3681/20 prevedendo anche una figura medica responsabile della presa in carico del paziente;
- d) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e mantenimento della documentazione sanitaria, rispettando le indicazioni e le modalità di codifica previste da ATS e da Regione Lombardia;
- e) ad adempiere agli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo nelle modalità previste dal presente contratto;
- f) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli e il regime sanzionatorio delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
- g) ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto di scopo, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati;
- h) ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi;
- i) a garantire, nel caso soddisfi i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., gli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse, garantendo altresì gli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla Legge 124/2017 e s.m.i.

#### **Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti della contratto**

L'ATS verifica periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza con i volumi previsti. Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS all'Ente gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

La sottoscrizione del presente contratto vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto e ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.lgs.196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR).

### **Art. 8 - Sicurezza dei lavoratori**

L'Ente è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

L'Ente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, con particolare attenzione alla fornitura dei DPI previsti per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Ente si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati.

### **Art. 9 - Validità, durata e imposta di bollo**

Il presente contratto ha validità a partire dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_, salvo necessità di prosecuzione a seguito di precise disposizioni regionali e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari con esso incompatibili.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR n.642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente gestore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del DM 17.06.2014.

### **Art. 10 – Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del contratto di scopo l'Ente accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, di scopo lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

Le Parti sono consapevoli che il presente contratto di scopo non può essere oggetto di condizioni o di riserve.

Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'evidenza della mancanza dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto di scopo determina l'automatica e

contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

**Art. 11 - Controversie**

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

**Art. 12 - Codice civile**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

**Art. 13 - Clausola Risolutiva Espressa (solo per privati)**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. n.159/2011 e s.m.i.

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente**

**Il Direttore Generale**

**ATS della Città Metropolitana di Milano**

**Walter Bergamaschi**

FIRMATO DIGITALMENTE

**Il Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMATO DIGITALMENTE